

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 10.10.2023

Oggetto: ART. 79 CCNL 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** l'art. 3 del D.L. 174/12
- **Viste:**
 - la deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 18.05.2023 che ha approvato il Bilancio di previsione dell'Unione 2023 - 2025;
 - la deliberazione Giunta Unione n. 16 del 18.05.2023 del Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2023 - 2025;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- il D.M. 17.03.2020;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come previsto dall'art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- Comma 1 lettera a):
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018;
- Comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza dal 01/01/2021;
- Comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- Comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regimi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- Comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato altresì atto che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- Lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- Lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che: *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNIL”;*

Richiamato il comma 5 del sopra citato art. 79 che prevede che: *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quale risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della L. 27/12/20016 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere, dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamato l'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di levata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- Incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali p.e.o): € 326,30;
- Incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 pari a 11 unità): € 332,80;
- Art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 pari a 5 unità): € 422,50 (quota anno 2023) ed € 845,00 (quota anni 2021/2022);
- Art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: € 354,90

Preso atto, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste rileva lo stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01/04/2023 elevate qualificazioni) determinate in € 13.125,00;

Visti l'allegato prospetto di costituzione del fondo per l'anno 2023;

Visto il Decreto n. 14 del 29.04.2023 di individuazione del Responsabile del Servizio Finanziario Finanziario ai fini dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 come risultante dall' allegato prospetto, così suddivise:
 - PARTE STABILE € 12.927,00
 - PARTE VARIABILE 7.302,04
2. DI STABILIRE che l'ammontare complessivo delle risorse variabili pari ad €. 6.457,04 deriva da risorse dei Comuni di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Ada e Vernasca le quali sono sottratte dai relativi fondi delle risorse decentrate degli enti medesimi oggetto di certificazione dei competenti revisori dei conti
3. DI QUANTIFICARE per l'anno 2023 in € 13.125,00 il fondo posizioni organizzative;
4. DI STABILIRE che le ulteriori risorse per posizioni organizzative pari ad €. 2.400,00 derivano dalla sottrazione della corrispondente somma dall'ammontare delle risorse decentrate;
5. DI DARE ATTO che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano essere pari ad € 12.927,00, soggette ai vincoli di cui al D.Lgs 75/2017, ;
6. DI DARE ATTO che la somma totale trova copertura sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2023_2025, annualità 2023;
7. CHE il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mariarosa Rigolli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

CastellArquato, 10.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Mariarosa Rigolli)